



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

28/07/2010 U-nd/3368/2010



/U-PP/2010

Circ. n. 357/XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini e alle
Federazioni e/o Consulte
Regionali degli Ingegneri

LORO SEDI

Oggetto: "Trasmissione nota del Ministero della Giustizia Prot. 91772.U del 02.07.2010, in merito ad alcuni aspetti interpretativi del D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Si trasmette la nota del Ministero della Giustizia pervenuta il 7 luglio u.s. in risposta ai quesiti posti da questo Consiglio in data 14.6.2010 e 23.6.2010.

Per maggiore comodità di lettura e inquadramento della problematica, si allegano anche i citati quesiti unitamente alle circolari:

- n. 231 del 28/05/2009 avente per oggetto "Trasmissione nota del Ministero della Giustizia Prot. 68324.U del 16.05.2009, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE
- n. 337 del 17/05/2010 avente per oggetto "Interrelazioni fra le disposizioni del D.Lgs. 59/2010 che recepisce la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e il Dlgs. 206/2007 che recepisce la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali" e
- n. 341 del 14/06/2010 avente per oggetto "Trasmissione nota del Ministero della Giustizia Prot. 76495.U del 28.05.2010, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE"

La nota del Ministero integra e in parte rettifica quanto comunicato da questo Consiglio agli Ordini, tramite circolare n. 337 del 17/05/2010, redatta su sollecitazione di alcuni Ordini provinciali, nelle more del regolamento interministeriale per la professione di ingegnere previsto dal D.Lgs. 59/2010, art. 48 nonché delle risposte del Ministero vigilante a fronte dei quesiti posti dal CNI.

Seguendo l'ordine dei suddetti quesiti come proposti nella nota CNI protocollo n. 2682 del 14.6.2010, si possono riassumere le conclusioni come segue:

In merito al quesito n. 1

L'art. 45 del D.Lgs. n. 59/2010 implica che una domanda di iscrizione all'Albo professionale presentata congiuntamente alla documentazione comprovante il possesso dei prescritti requisiti, si considera accolta qualora il Consiglio dell'Ordine non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda. Solo in caso di carenza dei requisiti d'iscrizione, il Consiglio dell'Ordine potrà assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990 e successive integrazioni e modificazioni. Vista la delicatezza della questione, si invitano pertanto i Consigli dell'Ordine a provvedere sulle domande di iscrizione entro il termine di 2 mesi dalla presentazione delle stesse, evitando in tal modo che si formi il silenzio assenso in conseguenza dello scadere del termine senza l'adozione di un provvedimento espresso.

In merito al quesito n. 2

Il Ministero vigilante precisa che, poiché ai sensi dell'art.20, 3° comma del D.Lgs. n. 59/2010, le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, restano ferme. L'ingegneria è quindi da considerarsi professione che rientra nella tipologia delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica anche per quanto afferisce l'intero D.Lgs. n. 59/2010. Ciò consente all'amministrazione competente di avvalersi, se del caso, di alcune deroghe alla direttiva 2006/123/CE.

In merito al quesito n. 3

Ogni cittadino italiano o straniero, che ha ottenuto l'abilitazione in Italia ed è in possesso di ogni altro requisito prescritto dal vigente ordinamento professionale, ivi compreso un domicilio professionale nella provincia se non è in essa residente, può fare domanda di iscrizione ad un Albo provinciale degli Ingegneri. Se il cittadino, italiano o straniero, non ha ottenuto l'abilitazione in Italia, deve esibire, in luogo della certificazione del superamento dell'Esame di Stato, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale emesso in suo favore dal Ministero della Giustizia e, se del caso, la certificazione del Consiglio

Nazionale degli Ingegneri attestante che ha superato le misure compensative a cui era subordinato il pieno godimento del decreto e quindi il riconoscimento della qualifica straniera. Ciò non esime il professionista dal possesso di tutti gli altri requisiti che l'ordinamento professionale italiano richiede come precisato al 2° comma, art. 6 del D.Lgs. n. 59/2010 secondo il quale "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate".

E' opportuno ricordare tuttavia che, nei casi di prestazione temporanea e occasionale di servizi, ai fini dell'iscrizione automatica e senza spese alla sezione speciale dell'Albo, non rientra obbligatoriamente l'indicazione di un domicilio professionale in Italia, ma è sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento che può trovarsi anche nel Paese d'origine del richiedente.

In merito al quesito n. 4

Molto più delicata anche sotto altri aspetti è la questione della prestazione occasionale di servizi, come si comprende dalla circolare CNI n. 341 di cui il Ministero con la sua nota Prot. 76495.U del 28.05.2010, pare avere recepito le perplessità ed inquietudini manifestate dal Consiglio Nazionale.

Per quanto attiene l'applicazione pratica della norma (Titolo II del D.Lgs. 206/07) si rimanda alla circolare CNI n. 331 del 28/05/2009 e relativa nota allegata. La nota ministeriale trasmessa con la presente circolare, si limita a chiarire che la data di iscrizione automatica e senza spese all'Albo, coincide con la data della dichiarazione preventiva resa dal prestatore con titolo professionale straniero.

Detta nota fa tuttavia rilevare, in merito alla legittimità della prestazione occasionale effettuata dal professionista nel caso in cui il Ministero procedente non rispettasse i termini previsti per il procedimento (art. 11, D.Lgs. 206/07), che la prestazione di servizi può essere effettuata comunque anche senza una decisione del Ministero competente e quindi senza che l'Ordine provinciale competente per territorio abbia potuto provvedere all'iscrizione nella sezione speciale, in difetto di notifica da parte del Ministero.

E' pertanto auspicabile che gli appositi regolamenti previsti dall'art. 48 del D.Lgs. n. 59/2010 siano emessi al più presto, sia per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi comunitari, sia per garantire maggiore trasparenza e sicurezza alla prestazione occasionale e temporanea di servizi di ingegneria su tutto il territorio dell'Unione.

Sarà cura di questo Consiglio Nazionale sollecitare in tal senso l'ufficio legislativo del Ministero vigilante.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Alessandro Biddau)



IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)



Elenco allegati:

- Allegato 1:** Nota del Ministero della Giustizia prot. 91772.U del 2.7.10
- Allegato 2:** Quesito al Ministero della Giustizia, prot. 2682 del 14.06.2010
- Allegato 3:** Sollecito risposta a quesito di cui sopra, prot. 2782 del 23.06.2010
- Allegato 4:** Circolare CNI n. 231/XVII Sess. prot. n. 2868 del 28/05/2009
- Allegato 5:** Circolare CNI n. 337/XVII Sess. prot. n. 2284 del 17/05/2010
- Allegato 6:** Circolare CNI n. 341/XVII Sess. prot. n. 2683 del 14/06/2010

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

07/07/2010 E-fca/3014/2010

us es
up bel



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192 - fax 0668897350

Ufficio III - Reparto II

ROMA 1/7/2010



m_cg.DAG.02/07/2010.0091772.U

Al Consiglio Nazionale degli
Ingegneri
Via IV Novembre 114
00187 ROMA

Oggetto: richiesta parere - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 - Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Con riferimento alla nota del 23 giugno u.s. ed alla precedente richiesta del 14 giugno 2010, concordando in parte con quanto asserito nella circolare di codesto Consiglio n. 337/XVII, preme precisare che:

- Quesito n.1: in primo luogo si evidenzia che l'art. 48 del d. lgs. n. 59/2010 prevede l'adozione di appositi regolamenti per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi contenuti nel decreto legislativo in esame ed in particolare agli articoli 45 e 46, quindi per rimuovere eventuali differenze rispetto ai regolamenti tuttora vigenti, come ad esempio quella relativa al periodo entro il quale il Consiglio o il Collegio deve provvedere su una domanda di iscrizione all'albo. Ciò premesso, l'art 45 del d. lgs. n. 59/2010 deve essere letto nel senso che se il Consiglio o il Collegio non provvede sulla domanda di iscrizione nell'albo professionale presentata, congiuntamente alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, entro due mesi, si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241; pertanto, in mancanza di provvedimento espresso, l'iscrizione all'albo si perfeziona al momento della scadenza del termine per la formazione del silenzio assenso, sempre che, si ribadisce, il richiedente sia in possesso dei requisiti necessari.
- Quesito n. 2: si conferma la correttezza di quanto prospettato da codesto Consiglio Nazionale in relazione al fatto che l'ingegneria è professione che rientra nella tipologia delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza o di sanità pubblica, come già in precedenza stabilito con nota di questa Amministrazione del 29 aprile 2010 con riferimento al d. lgs. n. 206/2007. Quanto affermato deve essere altresì esteso al d. lgs. n. 59/2010, il cui art.20, 3° comma, stabilisce che "Restano

ferme le disposizioni di cui al titolo II del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di recepimento della direttiva 2005/36/CE”.

- Quesito n.3: si conferma l'esattezza dell'interpretazione data da codesto Consiglio a quanto disposto dall' art. 46 del d. lgs. n. 59/2010 (*Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate*) in combinato con il d.lgs. n. 206/2007, per cui il professionista con qualifica professionale conseguita all'estero può essere iscritto all'Albo solo se in possesso del decreto di riconoscimento rilasciato da questo Ministero, che costituisce titolo d'accesso alla professione senza ulteriori requisiti; naturalmente, se il professionista desidera esercitare la professione deve iscriversi all'Ordine ed in questo caso trova applicazione il 2° comma dello stesso art. 46, secondo il quale "I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza". Ciò significa che l'interessato, oltre al decreto di riconoscimento in esame, deve produrre all'ordine competente tutti gli altri documenti o autocertificazioni che si chiedono ai professionisti abilitati in Italia.
- E' opportuno ricordare peraltro che, nei casi di prestazione temporanea e occasionale di servizi, tra la documentazione che può essere richiesta al professionista non rientra obbligatoriamente l'indicazione di un domicilio professionale in Italia, essendo in tal caso sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento che può trovarsi anche nel Paese d'origine del richiedente.
- Quesito n. 4: in caso di prestazione temporanea e occasionale ai sensi degli artt. 9 ss. del d. lgs. n. 206/2007, con riferimento alla questione della legittimità della prestazione occasionale effettuata dal professionista nel caso in cui il Ministero procedente non rispettasse i termini previsti dall'art. 11 dell'indicato decreto legislativo, deve essere evidenziato come il 5° comma dello stesso articolo precisi che "in mancanza di determinazioni da parte dell'autorità competente entro il termine fissato nei commi precedenti, la prestazione di servizi può essere effettuata". Con riferimento invece alla data a partire dalla quale calcolare l'anno di validità della dichiarazione preventiva resa dal prestatore, il 1° comma dell'art. 10, afferma chiaramente che "Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad formare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, l'autorità di cui all'articolo 5 con una dichiarazione scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere..." e che "tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro". Dal che si desume che la data in esame coincide con la data in cui la dichiarazione è resa.

Il Direttore Generale
Maria Teresa Saragnano





CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Anticipata via fax

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

14/06/2010 0.00.00 U-fca/2682/2010



Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia
Civile
Via Arenula 70
00186 Roma
Dott.ssa Emanuela Ronzitti

Oggetto: Decreto legislativo 26 marzo 2001 n.59 - richiesta di parere su aspetti qualificanti della disciplina - termine di iscrizione all'albo, tempistica e valore del decreto di riconoscimento

Con la presente si chiede al Ministero Vigilante di esprimere il proprio autorevole parere su taluni aspetti controversi e rilevanti della disciplina dettata dal recente decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno").

Si tratta di una serie di dubbi e perplessità che attengono soprattutto alla tempistica di iscrizione all'albo e alla diversità di soluzioni previste nel decreto attuativo rispetto all'ordinamento della professione di Ingegnere (Regio decreto 23 ottobre 1925 n.2537).

Quesito n.1

Come noto, l'art.45, primo comma, del decreto legislativo n.59/2010 prescrive che : "La domanda di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate è presentata al Consiglio dell'Ordine o al Collegio professionale competente e deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento", mentre il secondo comma della medesima

disposizione dispone che : "Il procedimento di iscrizione deve concludersi entro due mesi dalla presentazione della domanda".

Il terzo comma dell'art.45 cit., infine, afferma che : "Qualora il Consiglio o il Collegio non abbia provveduto sulla domanda di iscrizione nel termine stabilito dal comma 2 del presente articolo, *si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241*", ovvero l'istituto del silenzio-assenso.

L'art.8 del RD 23 ottobre 1925 n.2537 ("Regolamento per le professioni di Ingegnere e di Architetto"), tutt'ora formalmente vigente, invece - per i cittadini abilitati in Italia - prevede, al primo comma, che : "Non oltre tre mesi dalla data della sua presentazione, il Consiglio dell'Ordine deve deliberare sulla domanda d'iscrizione nell'albo".

C'è quindi una evidente discrasia tra le due normative, che richiede un intervento chiarificatore da parte del Ministero, considerato che, ai sensi del Trattato istitutivo dell'Unione Europea, non sono ammesse discriminazioni di alcun genere che si basino sulla mera cittadinanza.

E' per questa ragione, infatti, che ai sensi del secondo comma dell'art.46 del decreto legislativo n.59/2010 : *"I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione o del mantenimento dell'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio delle professioni regolamentate. Il domicilio professionale è equiparato alla residenza"*.

Al momento, infatti, - in assenza di qualunque intervento normativo sul disposto dell'art.8 del RD 2537/1925 cit. - gli Ordini provinciali, a quanto risulta, per i cittadini abilitati in Italia, continuano a riconoscere vigente ed operativo il più lungo termine di tre mesi per l'iscrizione all'albo (in astratto, perché il procedimento di iscrizione di regola si conclude entro tempi ristretti).

Anche l'applicabilità dello strumento del silenzio-assenso ai cittadini con qualifiche professionali ottenute in Italia che fanno domanda di iscrizione all'albo risulta incerta.

E' noto, d'altra parte, che l'art.48 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n.59 prevede l'adozione, su proposta del Ministero della Giustizia, di appositi regolamenti per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni

regolamentate, con particolare riferimento ad alcune professioni tra cui quella degli Ingegneri, ai principi del decreto legislativo stesso.

Si ritiene, infatti, che riunire in un unico testo la disciplina applicabile per coloro che intendono iscriversi all'albo degli Ingegneri (siano essi cittadini italiani o comunitari) risponderebbe ad evidenti esigenze di chiarezza e razionalità normativa.

Si chiede dunque all'Autorità ministeriale in indirizzo - nelle more dell'adozione dei Regolamenti succitati - di esprimersi sulla problematica rappresentata, in modo da dissipare ogni dubbio al riguardo.

Quesito n.2

L'art.44 del decreto legislativo 59/2010 afferma che alla prestazione temporanea e occasionale di attività professionale regolamentata si applica l'art.20 del medesimo decreto.

L'art.20 del decreto - come noto - dispone al secondo comma che : "I requisiti applicabili ai prestatori di servizi stabiliti in Italia si applicano ai soggetti di cui al comma 1 in caso di prestazione temporanea e occasionale solo se sussistono ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità".

Da quanto sopra parrebbe intendersi che la richiesta di requisiti particolari, ed in particolare i requisiti di cui all'art. 21 del decreto 59, - fermo restando il possesso e verifica delle qualifiche professionali ai sensi del d.lgs. 206/2007- è giustificata solo per "ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente".

Può in quest'ottica assumersi che l'Ingegneria - come peraltro stabilito dallo stesso Ministero della Giustizia, con nota prot. 59896 del 29/04/2010, diretta al Dipartimento delle Politiche Comunitarie e riferita all'applicazione del d.lgs. 206/2007 - è professione che rientra in tale tipologia, unitamente alle altre professioni indicate nella medesima nota, anche ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 59/2010?

Come è evidente, la risposta sulla questione è dirimente per la Categoria degli Ingegneri, per cui si richiede al Ministero di pronunciarsi anche su tale aspetto.

Quesito n.3

Un ulteriore dubbio concerne l'esatta interpretazione da dare al disposto dell'art.46 del decreto legislativo n.59/2010 "Requisiti per l'iscrizione negli albi, registri o elenchi per l'esercizio di professioni regolamentate".

Come noto, il primo comma dell'art.46 *cit.* dispone che : "Fermi i requisiti abilitativi stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo ordinamento, costituisce titolo di iscrizione in albi, registri o elenchi per l'esercizio delle professioni regolamentate, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale rilasciato ai sensi del Titolo III del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206".

Può l'articolo 46, comma 1, intendersi nel modo seguente?

Il decreto di riconoscimento della qualifica professionale che il Ministero della Giustizia rilascia a favore di un professionista, costituisce titolo necessario e sufficiente per accedere alla professione regolamentata (ad es., la professione di Ingegnere in Italia), senza altre formalità o atti diversi dal superamento delle eventuali misure compensative cui il decreto subordina la validità del riconoscimento stesso.

In altre parole, *il decreto di riconoscimento avrebbe il medesimo valore (e la medesima funzione) dell'attestazione di avvenuto superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione in Italia.*

Se, tuttavia, il professionista intende anche esercitare in concreto l'attività regolamentata, dovrà anche iscriversi all'Ordine professionale ed *in tal caso* - a parere del CNI - *dovrà produrre tutti gli altri documenti* (anche avvalendosi dell'autocertificazione) *normalmente richiesti ad un cittadino abilitatosi in Italia.*

Questa appare, al Consiglio Nazionale, l'esatta interpretazione da dare alla previsione normativa in esame, ma si richiede al Ministero una conferma ufficiale della bontà della soluzione qui richiamata.

Quesito n.4

Per quanto attiene l'iscrizione automatica e senza spese ad una sezione particolare dell'Albo del prestatore occasionale di servizi regolamentati ai sensi del d.lgs. n. 206/2007, è possibile avere chiarezza sulla decorrenza temporale dell'iscrizione, fermo restando che parrebbe doversi anch'essa concludere - pena l'applicazione del silenzio-assenso - entro il termine di due mesi dalla data di presentazione della domanda?

L'autorizzazione alla prestazione è disciplinata dalle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II ("Libera prestazione di servizi") del d.lgs. 9/11/2007 n.206 ("Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania").

Prima di un mese dalla prima prestazione, salvo i casi di urgenza, il prestatore deve inviare al Ministero della Giustizia la dichiarazione preventiva di cui all'art. 10 del decreto legislativo citato. Tale dichiarazione può essere, nel caso dell'Ingegneria e di altre professioni attinenti la sicurezza, sottoposta a verifica da parte dell'Autorità competente e, in caso di sostanziali differenze fra le qualifiche professionali del prestatore e la formazione richiesta dalle norme nazionali, il prestatore può essere sottoposto a una specifica prova attitudinale. L'intero procedimento non può tuttavia superare il termine di due mesi (art.11 del d.lgs. 206/2007).

Entro o immediatamente dopo due mesi, a seconda della necessità o meno della verifica, il Ministero trasmette gli atti al Consiglio Nazionale e al Consiglio dell'Ordine competente per territorio affinché il prestatore sia iscritto automaticamente, ossia senza alcun controllo ulteriore, alla sezione speciale, per un periodo di un anno rinnovabile.

Due questioni si pongono.

Mentre normalmente la prestazione può essere svolta appena il professionista ha ottenuto l'assenso del Ministero o comunque entro due mesi, ci si domanda invece se il Ministero non è riuscito a ultimare la valutazione e rimane in silenzio, come potrà l'Ordine professionale procedere all'iscrizione (non essendo a conoscenza della prestazione in questione)?.

Quale dovrà essere, in questo caso, la data d'inizio (e conseguentemente la data finale calcolata dopo 365 giorni) dell'iscrizione?

Per cui, in caso di decadenza dai tempi consentiti per l'esame della pratica e quindi di inizio autonomo dell'attività da parte del prestatore, come intende il Ministero comunicare all'Ordine l'obbligo di iscrizione alla sezione speciale e, in questa ipotesi, come va calcolata la validità annuale dell'iscrizione?


Come si vede le perplessità e le difficoltà interpretative sono tante, per cui questo Consiglio Nazionale, onde non trovarsi in maggiori difficoltà di quelle fin qui incontrate in materia di diritto di stabilimento, causa l'assenza del Regolamento ministeriale (previsto addirittura ai sensi del d.lgs. 115/1992 e nuovamente previsto ai sensi dell'art.24 del d.lgs. 206/2007) auspica l'emanazione quanto più sollecita possibile dei regolamenti di cui all'art. 48 del d.lgs. n. 59/2010 per potere operare con un minimo di certezza delle procedure e nel pieno rispetto della normativa.

Il predetto regolamento, che ha la precipua funzione di adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate ai principi contenuti nel d.lgs. 59/2010 "in particolare con riferimento all'ordinamento professionale...degli ingegneri e degli architetti", può essere difatti l'occasione per eliminare tutte le ambiguità e colmare le lacune ancora presenti nella fase di attuazione della normativa relativa alla libera prestazione di servizi.

In attesa di una cortese e sollecita risposta, si inviano i sensi della più viva stima.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)





CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6787971 - 06.6788895 - 06.6991216

TEL. 06.6991217 - FAX 06.6782783

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
23/06/2010 U-ac/2782/2010



Al Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di
Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula 70

Alla cortese attenzione della
Dott.ssa Emanuela Ronzitti

Dal giorno 8 maggio ultimo scorso, è entrato in vigore il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 che traspone nell'ordinamento giuridico italiano la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.

Per la diretta rilevanza che detto provvedimento ha sulle professioni regolamentate, fra cui quella di ingegnere, questo Consiglio, in data 17.05.2010, ha inviato ai Consigli degli Ordini provinciali una circolare esplicativa su alcuni aspetti del nuovo decreto legislativo (Circolare 337/XVII Sess. allegata) nelle more dell'emanando "Regolamento di cui all'articolo 48 del D.Lgs. 59/2010 che si trascrive: *"Su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia, sono adottati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto n. 400, e successive modificazioni, per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate, in particolare con riferimento all'ordinamento professionale degli assistenti sociali, dei chimici, degli ingegneri e degli architetti, ai principi contenuti nel presente decreto legislativo, in particolare agli articoli 45 e 46"*.

Con protocollo n. 2682, è stato successivamente inviato al Ministero Vigilante, un articolato quesito avente per oggetto quanto assunto dal Consiglio nella allegata circolare ed alcuni dubbi e perplessità che attengono soprattutto alla tempistica di iscrizione all'albo e alla diversità di soluzioni previste nel decreto attuativo rispetto all'ordinamento della professione di Ingegnere (Regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537).

Tuttavia, anche per colpa di inesatte informazioni uscite su alcuno siti web destinati ai professionisti, alcuni Consigli degli Ordini provinciali sono assai preoccupati per le conseguenze dell'applicazione dei commi 2 e 4 dell'articolo 45 del D.Lgs 59/2010 (principio del silenzio assenso in materia di iscrizione dopo due mesi dalla presentazione della domanda), stante l'imminente scadenza di alcune domande di iscrizione pervenute talvolta anche da parte di professionisti in possesso di qualifica regolarmente ottenuta all'estero ma privi del riconoscimento della stessa da parte del Ministero della Giustizia ai sensi del D.Lgs. 206/2007, art. 16, comma 6.


Pertanto, in attesa della risposta a tutti le questioni poste dal Consiglio con quesito prot. 2682 del 14.6.10, siamo a sollecitare una pronuncia del Ministero

almeno sui punti seguenti, a conferma di quanto asserito nella circolare del Consiglio n. 337/XVII Sess allegata alla presente nota.

1. Un cittadino italiano o straniero in possesso di una qualifica professionale ottenuta in un paese diverso dall'Italia e rispondente ai vari requisiti indicati nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, può essere iscritto stabilmente all'Albo degli Ingegneri solo se in possesso del decreto motivato di cui all'art. 16, comma 6 del D.Lgs. 206/2007, ove sono indicati la sezione o settore dell'Albo per i quali l'iscrizione è ammessa e, se del caso, le misure compensative cui è subordinato il godimento del decreto stesso.
2. In caso di prestazione di servizi temporanea e occasionale, un cittadino italiano o straniero in possesso di una qualifica professionale ottenuta in un paese diverso dall'Italia e rispondente ai vari requisiti indicati nella direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, deve essere iscritto automaticamente e senza spese alla sezione speciale dell'Albo destinata a questo tipo di prestatori, solo dopo avere ricevuto dal Ministero della Giustizia copia della dichiarazione preventiva inviata dal professionista al Ministero ai sensi dell'articolo 10 comma 1 D.Lgs. 206/2007.
3. In nessun caso un professionista con qualifica straniera può esercitare legalmente in Italia la professione regolamentata di ingegnere senza esserne stato in precedenza autorizzato dal Ministero della Giustizia come precisato ai punti 1 e 2 sopra indicati.
4. Ai sensi dell'art.46, primo comma del decreto legislativo n.59/2010, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale costituisce titolo d'accesso alla professione regolamentata di ingegnere senza altri requisiti. Se tuttavia il professionista desidera esercitare in concreto la professione, deve iscriversi all'Albo degli Ingegneri ed in tal caso dovrà produrre tutti gli altri documenti (o autocertificazioni) che il Consiglio dell'Ordine provinciale richiede ai professionisti abilitati in Italia - e residenti o aventi il domicilio professionale nella provinciale - per procedere all'iscrizione, eccezion fatta per il certificato di laurea e il certificato di superamento dell'Esame di Stato che, nel caso di qualifica professionale straniera, sono rappresentati dal decreto ministeriale di riconoscimento.

Nella certezza di una risposta positiva, si ringrazia per l'attenzione e si inviano distinti saluti

Il Consigliere Segretario
(Dott. Ing. Roberto Brandi)



Il Presidente
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)





CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

U/PP

Circ. n. 231 /XVII Sess.

Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri
Loro Sedi



Oggetto: *Trasmissione nota del Ministero della Giustizia prot. 68324.U del 16.05.2009, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE*

Si trasmette la nota ministeriale in oggetto che fornisce disposizioni di attuazione delle norme di cui al capo II del decreto legislativo in oggetto.

La nota si applica esclusivamente ai prestatori di servizi che da un altro stato della UE, intendono svolgere in Italia, a titolo occasionale, servizi temporanei di ingegneria. Pertanto nulla è innovato in merito al diritto di stabilimento. Al prestatore straniero che desidera esercitare stabilmente la professione di ingegnere in Italia, compete tuttora l'obbligo dell'iscrizione all'Ordine degli Ingegneri subordinatamente al possesso di un decreto di riconoscimento personale, pienamente valido ed emesso dal Ministero vigilante secondo le procedure del Titolo III del citato D.Lgs.


Il prestatore che, invece, intende svolgere uno/alcuni servizi cui, ai sensi dell'art. n. 9 comma 3, il Ministero vigilante ascrive carattere temporaneo e occasionale, è soggetto alla regolamentazione professionale, anche in materia disciplinare, cui sono soggetti gli ingegneri italiani, ma non è tenuto ad iscriversi regolarmente all'Ordine. Tuttavia, per consentire l'applicazione di tale regolamentazione, l'Ordine deve conoscere il nominativo, le qualifiche professionali e un recapito certo del prestatore, nonché la natura della prestazione e ove essa avrà luogo o sviluppo. Dovrà quindi istituire, nelle modalità che ritiene più opportune giacché la nota ministeriale non è prescrittiva nei dettagli, una sezione speciale dell'Albo ove saranno iscritti volta per volta i prestatori stranieri di servizi. Su tale Registro potranno essere riportate, oltre al nome e recapito del professionista, tutte o in parte, le informazioni trasmesse dal Ministero ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del D.Lgs. 206/2009. Quindi, il tipo di documentazione in copia che l'Ordine potrà ricevere dal CNI o dal Ministero direttamente, sarà quella descritta ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 10, medesimo decreto.

L'iscrizione temporanea di ogni prestatore, avrà valore solo per l'anno in corso, salvo esplicito rinnovo richiesto dal Ministero medesimo e non dovrà comportare alcun onere economico per il prestatore straniero.


Poiché lo spirito della direttiva non è quello di aggirare le norme nazionali, si richiama l'Ordine alla importanza di vigilare a che il diritto alla libera prestazione di servizi, non possa mai configurare uno stabilimento mascherato. E poiché l'inganno e la dichiarazione mendace sono punibili deontologicamente, ogni Ordine, è tenuto a vigilare non solo sulla tutela e sicurezza dei consumatori, nella misura in cui essa è garantita dalla qualifica del prestatore ma anche su qualunque abuso derivante da un uso non corretto della direttiva 2005/36/CE e suo decreto di recepimento.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(dott.ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(dott.ing. Paolo Stefanelli)





n. dg. DRG, 15/05/2009. 0068324. U



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile
Via Arenula, 70 - 00186 Roma - Tel. 0668852192 - fax 0668897350
Ufficio III - Reparto II

Roma, 15/5/'09

Consiglio Nazionale degli Ingegneri



18/05/2009 - 0002600

Al Consiglio Nazionale
degli ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
degli avvocati
Via del Governo Vecchio, 3
00186 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei dottori agronomi e
dottori forestali
Via Po, 102
00189 ROMA

Al Consiglio nazionale
degli assistenti sociali
Via del Viminale, 43
00184 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei dottori commercialisti
ed esperti contabili
P.za della Repubblica, 59
00185 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei periti industriali e
dei periti ind. laureati
Via di San Basilio, 72
00185 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei chimici
P.za San Bernardo, 106
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei giornalisti
L.re dei Cenci, 8
00186 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei geologi
Via Vitt. Colonna, 40 b/3
00100 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei tecnologi alimentari
0883 - 347038

Al Consiglio nazionale
degli agrotecnici e degli
agrotecnici laureati
Poste Succursale n. 1
47100 FORLI'

Al Consiglio nazionale
degli attuari
V.le delle Milizie, 1
00192 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei consulenti del lavoro
Via Crist. Colombo, 456
00145 ROMA

All'Ordine nazionale
dei biologi
Via Icilio, 7
00153 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei geometri
P.za Colonna, 361
00187 ROMA

Al Consiglio nazionale
dei periti agrari e periti
laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 ROMA

Oggetto: libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Al fine di dare attuazione all' art. 13 del d. lgs. n. 206/2007, si invitano codesti Consigli nazionali a richiedere ai diversi Ordini provinciali di provvedere all'istituzione di una apposita sezione dell'albo ai fini della "iscrizione automatica" del professionista comunitario in ordine alla prestazione di servizi temporanea e occasionale.

Come previsto dalla normativa citata, infatti, (art.10 del d. lgs. n. 206/2007), il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, questo Ministero con una dichiarazione preventiva scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, questo Ufficio trasmetterà copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 al competente Ordine o Collegio professionale, che provvederà ad una iscrizione automatica, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi, tenendo presente che "l'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1" e che "l'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria" (art. 13. co. 3 e 4, del d. lgs. n. 206/2007).

Appare opportuno evidenziare come, a parere di questa Direzione Generale, l'iscrizione automatica in esame trovi il suo fondamento normativo nel dettato di cui all'art. 9.4 del d. lgs. n. 206/2007, secondo il quale: "In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente".

Si rappresenta infine che, con riferimento all'iscrizione automatica relativa alla libera prestazione di servizi, che si ricollega ad una prestazione "temporanea e occasionale", si potrà ritenere sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento, senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE

L. Frunzio



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

17/05/2010 U-nd/2284/2010

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048



Circ. n. 337/XVII Sess.

Ai Consigli degli Ordini ed
alle Federazione e/o Consulte
degli Ingegneri

Oggetto: Interrelazioni fra le disposizioni del DLgs. 59/2010 che recepisce la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno e il DLgs. 206/2007 che recepisce la direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali

Con la presente si comunica che sul supplemento ordinario alla G.U. n. 94 del 23 aprile 2010, è stato pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ("Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno")

Il decreto legislativo in questione interessa anche i liberi professionisti in quanto si applica, come specificato all'art. 1 e all'art. 8 a qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale e professionale, anche a carattere intellettuale, svolta senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione.

Come peraltro anticipato nella Circolare CNI n. 49/XVII sessione del 28 novembre 2006 a proposito dell'art. 3 "Relazione con le altre disposizioni del diritto comunitario" della contestatissima direttiva 2006/123/CE, l'art. 9 del recente decreto legislativo di recepimento della "direttiva servizi" dispone anche sul territorio italiano che nessuna norma di detto decreto può configgere con il DLgs. 206/2007.

Ciò significa che ogni articolo contenuto nel DLgs. 59/2010 deve essere letto contestualmente agli articoli riferiti a questioni analoghe contenuti nel DLgs. 206/2007 che è prevalente ed annulla, se del caso, la disposizione più recente, qualora possa ravvisarsi un conflitto normativo.

Il DLgs. 206/2007, tratta solo l'aspetto delle qualifiche ai fini della prestazione di servizi professionali regolamentati, prestati da un cittadino con qualifica professionale non ottenuta nello stato dove il servizio viene fornito, che esercita sia in regime di stabilimento permanente che in regime di prestazione occasionale. Il suo carattere prevalente toglie perciò ogni ambiguità interpretativa contenuta negli articoli 44, 45 e 46 del DLgs. 59/2010 in materia di requisiti per l'iscrizione all'Ordine.

Restano alcuni dettagli da chiarire specie in termini di tempi di iscrizione alla sezione speciale dell'Albo di cui all'articolo 44 e l'estensione anche ai cittadini con qualifiche professionali ottenute in Italia del termine di 2 mesi dalla data di presentazione della domanda per

perfezionare l'iscrizione all'Ordine e conseguente applicazione del principio del silenzio-assenso.

Il legislatore ne è conscio. Infatti, il decreto legislativo all'articolo 48 stabilisce l'emanazione di appositi regolamenti per adeguare la regolamentazione vigente in materia di esercizio delle professioni regolamentate con particolare riferimento ad alcune professioni fra cui quella degli ingegneri. Tali regolamenti saranno adottati su proposta del Ministero della Giustizia e di concerto con i Ministeri competenti per materia.

Tuttavia, nelle more del regolamento interministeriale per la professione di ingegnere e delle risposte che il Ministero vigilante darà al quesito che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri sta predisponendo, si può intanto comunicare quanto segue:

Art. 44 Dlgs 59/2010

Ai sensi della nota del Ministero della Giustizia prot. 59896/2010 diretta al Dipartimento delle Politiche Comunitarie, alcune professioni regolamentate fra cui quella di Ingegnere sono potenzialmente idonee ad avere ripercussioni in materia di sicurezza o di sanità pubblica. Ciò rende compatibile l'art. 20 del Dlgs 59/2010 con le disposizioni di cui agli articoli da 10 a 13, DLgs 206/2007.

Operativamente, l'Ordine, non appena ricevuta la documentazione ministeriale sulla prima prestazione di servizi di un professionista con qualifica professionale ottenuta in un altro Stato membro dell'Unione Europea, dovrà iscrivere il prestatore nella sezione speciale dell'Albo, appositamente istituita ((Vedasi circolare CNI n. 231/XVII Sessione del 28 maggio 2009). L'iscrizione avrà validità di un anno e dovrà comunque essere sempre sollecitata dal Ministero della Giustizia e mai richiesta direttamente dal professionista che, in assenza di tale iscrizione gratuita e pro tempore, non potrà svolgere alcun atto professionale regolamentato in Italia senza incorrere nell'esercizio abusivo della professione.

Art. 45 e 46: Dlgs 59/2010


Ogni cittadino italiano o straniero, che ha ottenuto l'abilitazione in Italia ed è in possesso di ogni altro requisito prescritto dal vigente ordinamento professionale, ivi compreso un domicilio professionale nella provincia se non è in essa residente, può fare domanda di iscrizione ad un Albo provinciale degli Ingegneri. L'iscrizione dovrebbe essere perfezionata nel termine massimo di due mesi dalla data di presentazione della domanda, fermo restando il rigetto della stessa nelle modalità di cui al comma 3 dell'articolo 45. Il lasso temporale stabilito dal decreto, che si discosta da quello attualmente previsto per i cittadini abilitati in Italia, è l'unico punto sul quale potrebbero sorgere perplessità interpretative che il Ministero dovrà sciogliere rapidamente, poiché, ai sensi del trattato istitutivo dell'Unione, non sono ammesse discriminazioni d'alcun genere che si basino sulla mera cittadinanza.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

Se il cittadino, italiano o straniero, non ha ottenuto l'abilitazione in Italia, deve esibire, in luogo della certificazione del superamento dell'Esame di Stato, il decreto di riconoscimento della qualifica professionale emesso in suo favore dal Ministero della Giustizia e, se del caso, la deliberazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri attestante che ha superato le misure compensative a cui era subordinato il pieno godimento del decreto e quindi il riconoscimento della qualifica straniera. Ciò non lo esime dal possesso di tutti gli altri requisiti che l'ordinamento professionale italiano richiede.

Sperando di avere chiarito le relazioni fra i due provvedimenti legislativi e rimandando ad altra nota l'illustrazione di altre novità introdotte dal DLgs. 59/2010, si inviano cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott.Ing. Roberto Brandi)



IL PRESIDENTE
(Dott.Ing. Giovanni Rolando)





CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETERIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

14/06/2010 U-ac/2683/2010



Circ. n. 341 /XVII Sess

Ai Consigli degli Ordini
e alle Federazioni e/o
Consulte degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto: Trasmissione Nota del Ministero della Giustizia Prot. 76495.U del 28.05.2009, in merito alla libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs. 206/07 di recepimento della Direttiva 2005/36/CE

Si trasmette la nota ministeriale in oggetto che, venendo incontro ad una sollecitazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, preoccupato della sicurezza dei servizi di ingegneria svolti da professionisti in possesso di qualifica straniera e del rispetto delle norme comunitarie in materia, richiama la normativa applicabile e invita il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nonché la Segreteria della Conferenza Stato-Regioni ad informare i Provveditorati alle Opere Pubbliche e gli Uffici del Genio Civile che prima di accettare atti professionali verifichino che gli autori siano in regola con la normativa comunitaria ed interna in materia di libera circolazione dei professionisti.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Dott. Ing. Roberto Brandi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Ing. Giovanni Rolando)

RACCOMANDATA



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile



Roma, 26/5/2010

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI
01/06/2010 E-fca/2533/2010



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio di gabinetto
Piazzale Porta Pia, 1
00198 Roma (RM)

Segreteria della Conferenza Stato-Regioni
Via della Stamperia, 8
00187 ROMA

E p.c.

Al Consiglio Nazionale degli ingegneri
Via IV Novembre, 114
00187 ROMA

Oggetto: libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea ai sensi degli artt. da 9 a 15 del D.Lgs 206/07 di recepimento della direttiva 2005/36/CE.

Con nota del 29 aprile 2010, pervenuta a questa Direzione Generale il 18 maggio u.s., il Consiglio Nazionale degli Ingegneri segnalava a questo Ufficio che presso gli Ordini provinciali e Uffici del Genio Civile pervengono numerose richieste relative ad atti professionali a firma di ingegneri provenienti da Stati membri dell'Unione Europea in assenza della dichiarazione preventiva prevista dall'art.10 del d. lgs. n. 206/2007.

A tal proposito, preme evidenziare la corretta destinazione delle suddette istanze, tenuto conto delle previsioni di cui agli artt. 9 e seguenti del D.Lgs 206/07 in materia di libera prestazione di servizi e prestazione occasionale e temporanea dei servizi.

In particolare, l'art.10 del d. lgs. in esame afferma che il prestatore che si sposta per la prima volta da un altro Stato membro sul territorio nazionale per fornire servizi è tenuto ad informare 30 giorni prima, salvo i casi di urgenza, questo Ministero con una dichiarazione preventiva scritta, contenente informazioni sulla prestazione di servizi che intende svolgere, nonché sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale o collettiva per la responsabilità professionale. Tale dichiarazione ha validità per l'anno in corso e deve essere rinnovata, se il prestatore intende successivamente fornire servizi temporanei o occasionali in tale Stato membro. Il prestatore può fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione.

In occasione della prima prestazione, o in qualunque momento interviene un mutamento oggettivo della situazione attestata dai documenti, la dichiarazione deve essere corredata di:

- a) un certificato o copia di un documento che attesti la nazionalità del prestatore;
- b) una certificazione dell'autorità competente che attesti che il titolare è legalmente stabilito in uno Stato membro per esercitare le attività in questione e che non gli è vietato esercitarle, anche su base temporanea, al momento del rilascio dell'attestato;
- c) un documento che comprovi il possesso delle qualifiche professionali;
- d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova con qualsiasi mezzo che il prestatore ha esercitato l'attività in questione per almeno due anni nei precedenti dieci anni;
- e) per le professioni nel settore della sicurezza la prova di assenza di condanne penali.

Inoltre, il prestatore deve informare della sua prestazione, prima dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata. La comunicazione, che non comporta obblighi di iscrizione o di contribuzione, può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo.

Con riferimento alle professioni regolamentate aventi ripercussioni in materia di pubblica sicurezza, tra le quali rientra la professione di ingegnere, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorità competenti (ossia, per la professione di ingegnere, questo Ministero) possono procedere ad una verifica delle qualifiche professionali del prestatore prima della prima prestazione di servizi, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del d. lgs. n. 206/2007.

Nel caso in cui ne ricorrano i presupposti, ai sensi dell'art. 13, questo Ufficio trasmetterà copia della dichiarazione di cui all'articolo 10 al competente Ordine o Collegio professionale, che provvederà ad una iscrizione automatica, in apposita sezione degli albi istituiti e tenuti presso i consigli provinciali e il consiglio nazionale con oneri a carico dell'Ordine o Collegio stessi, tenendo presente che "l'iscrizione di cui al comma 1 è assicurata per la durata di efficacia della dichiarazione di cui all'articolo 10, comma 1" e che "l'iscrizione all'ordine non comporta l'iscrizione ad enti di previdenza obbligatoria" (art. 13. co. 3 e 4, del d. lgs. n. 206/2007).

Appare opportuno richiamare quanto già affermato da questa Direzione relativamente al fatto che l'iscrizione automatica in esame trova il suo fondamento normativo nel dettato di cui all'art. 9.4 del d. lgs. n. 206/2007, secondo il quale: "In caso di spostamento, il prestatore è soggetto alle norme che disciplinano l'esercizio della professione che è ammesso ad esercitare, quali la definizione della professione, l'uso dei titoli e la responsabilità professionale connessa direttamente e specificamente alla tutela e sicurezza dei consumatori, nonché alle disposizioni disciplinari applicabili ai professionisti che, sul territorio italiano, esercitano la professione corrispondente".

Si evidenzia anche come, con riferimento all'iscrizione automatica relativa alla libera prestazione di servizi, che si ricollega ad una prestazione "temporanea e occasionale", si potrà ritenere sufficiente l'indicazione di un recapito di riferimento (che potrebbe anche trovarsi nel paese di origine del professionista UE), senza dover richiedere al prestatore di servizi l'indicazione della residenza o del domicilio professionale in Italia.

Sulla base di quanto illustrato, si chiede a codesto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e a codesta Segreteria della Conferenza Stato-Regioni di comunicare tempestivamente quanto sopra esposto rispettivamente ai Provveditorati Interregionali alle Opere Pubbliche e agli Uffici del Genio Civile delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di informare i professionisti che dovessero presentare atti professionali in assenza del provato espletamento della procedura indicata a regolarizzare la propria posizione, al fine di una corretta applicazione della normativa comunitaria ed interna in materia di libera circolazione dei professionisti.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Teresa Saragnano

